

RENDICONTO SULL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RECLAMI – ANNO 2025

Le disposizioni della Banca d'Italia del 29.07.2009 in tema di “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*” (§ 3, sez. XI), aggiornate con Provvedimento del 3 agosto 2017 (in vigore dal 06.09.2017), prevedono la pubblicazione annuale sul Sito Internet della Banca di un rendiconto sull'attività di gestione dei reclami con i relativi dati.

L'attenzione alla *customer satisfaction* da sempre contraddistingue l'operato della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. e le richiamate disposizioni di trasparenza hanno rappresentato l'occasione per rafforzare il legame della Banca con la propria clientela, avviando una campagna di sensibilizzazione nei confronti del proprio personale di sportello/*front office*, volta a rafforzare l'attenzione nei confronti delle esigenze del Cliente.

La gestione dei reclami è stata affidata, nell'anno di riferimento, alla Funzione Legale, che opera secondo una procedura definita e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Alla presentazione del reclamo si avvia l'iter interno di valutazione della doglianza: tutte le strutture aziendali interessate vengono coinvolte nelle iniziative necessarie per la verifica dell'accaduto, per la sua valutazione e per la definizione dei correttivi idonei a comporre il reclamo e a ristabilire il rapporto di fiducia con il Cliente.

Al Cliente reclamante viene sempre fornito riscontro scritto entro i termini previsti dalla normativa di riferimento e adeguatamente pubblicizzati dalla Banca:

- 60 giorni dalla ricezione del reclamo avente ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari;
- 60 giorni per i reclami relativi ai servizi d'investimento;
- 45 giorni per i reclami relativi a prodotti e servizi assicurativi.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Con la presente comunicazione si intende dar conto dei reclami pervenuti alla Banca nel periodo **01 gennaio - 31 dicembre 2025** relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari. Per completezza viene fornito altresì un rendiconto sintetico in merito ai reclami relativi ai servizi d'investimento e ai prodotti/servizi assicurativi.

I dati sono contenuti in sintetiche tabelle con evidenza analitica del servizio/prodotto oggetto di reclamo e della relativa motivazione. La classificazione delle operazioni e dei servizi interessati dai reclami, così come la definizione dei motivi di doglianza, seguono la tassonomia ABI (monitoraggio periodico reclami) nonché, per i servizi d'investimento, le causali analitiche Consob (del. 17297/2010, allegato II.6) e per i prodotti/servizi assicurativi quanto definito nel prospetto statistico di cui all'allegato n. 2 al Provvedimento IVASS n. 46/2016.

In totale, nel periodo di riferimento, la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. ha registrato n. 11 reclami provenienti dalla Clientela, tutti afferenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari.

Sono pervenute 2 decisioni dell'ABF favorevoli alla Banca e un esposto Bankit.

RECLAMI RELATIVI AD OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (tot. n. 11)				
Esito reclami	Accolti: n. 2	Accolti parzialmente: n. 1	Non accolti: n. 6	In istruttoria: n. 0
Tipologia di reclamante*	Cliente privato: n. 5	Cliente intermedio: n. 4	Altri: n. 0	
Tipologia di prodotti/servizi	- conti correnti: n. 0			
	- carte di debito – prelievo contante (bancomat e altri circuiti): n. 0			
	- apc: n. 0			
	- prestiti personali: n. 0			
	- altri servizi di incasso e pagamento (domiciliazione utenze, rid/mav, ecc.): n. 0			
	- altre forme di finanziamento: n. 0			
	- bonifici: n. 3			
	- carte di credito: n. 0			
	- assegni: n. 0			
	- effetti RIBA: n. 0			
	- aspetti generali: n. 0			
	- anatocismo: n. 0			
	- carte prepagate: n. 0			
	- cassette di sicurezza: n. 0			
- mutui casa: n. 0				
- altro: n. 8				
Motivazioni**	- condizioni: n. 0			
	- applicazione delle condizioni: n. 1			
	- esecuzione delle operazioni: n. 1			
	- disfunzione apparecchiature: n. 0			
	- aspetti organizzativi: n. 0			
	- comunicazioni/informazioni al cliente: n. 0			
	- altro: n. 8			
	- frodi/smarrimenti: n. 0			
	- merito di credito: n. 0			
	- anatocismo: n. 0			
	- personale: n. 0			
	- segnalazione Centrale Rischi: n. 1			

* la tipologia di clientela è mutuata dalla tassonomia ABI:

- **Cliente privato:** soggetto che riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3/A del D.lgs. 206/2005. Viene altresì ricompresa la "clientela intermedia" allorché agisca in qualità di "privato" cioè per finalità estranee all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Anche i condomini sono considerati clienti privati.
- **Cliente intermedio:** small business, artigiani, professionisti, commercianti, scuole, associazioni e società di persone;
- **Altri:** tipologie non comprese nelle precedenti definizioni (società di capitali, ASL, aziende municipalizzate, altre imprese, ecc.).

** Si fa riferimento al motivo indicato dal Cliente nel reclamo, indipendentemente dalla sua fondatezza. Nel caso di reclami connessi a più di un motivo, viene riportato unicamente il motivo prevalente.

Si segnalano:

- n. 2 reclami di soggetti non clienti della Banca
- n. 2 reclami successivamente ritirati.

RECLAMI RELATIVI A SERVIZI D'INVESTIMENTO (tot. n. 0)

Nel corso del 2025 non sono pervenuti reclami con riferimento ai servizi d'investimento.

* la tipologia di clientela è mutuata dalla tassonomia ABI:

- **Cliente privato:** soggetto che riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art.3/A del D.lgs. 206/2005. Viene altresì ricompresa la "clientela intermedia" allorquando agisca in qualità di "privato" cioè per finalità estranee all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Anche i condomini sono considerati clienti privati.
- **Cliente intermedio:** small business, artigiani, professionisti, commercianti, scuole, associazioni e società di persone;
- **Altri:** tipologie non comprese nelle precedenti definizioni (società di capitali, ASL, aziende municipalizzate, altre imprese, ecc.).

** Si fa riferimento al motivo indicato dal Cliente nel reclamo, indipendentemente dalla sua fondatezza. Nel caso di reclami connessi a più di un motivo, viene riportato unicamente il motivo prevalente.

---ooOoo---

RECLAMI RELATIVI AI PRODOTTI E SERVIZI ASSICURATIVI (tot. n. 0)

Nel corso del 2025 non sono pervenuti reclami relativi ai prodotti e servizi assicurativi.

* la tipologia di clientela è mutuata dalla tassonomia ABI:

- **Cliente privato:** soggetto che riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art.3/A del D.lgs. 206/2005. Viene altresì ricompresa la "clientela intermedia" allorquando agisca in qualità di "privato" cioè per finalità estranee all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Anche i condomini sono considerati clienti privati;
- **Cliente intermedio:** small business, artigiani, professionisti, commercianti, scuole, associazioni e società di persone;
- **Altri:** tipologie non comprese nelle precedenti definizioni (società di capitali, ASL, aziende municipalizzate, altre imprese, ecc.).

Da ultimo si riassumono le modalità con cui il Cliente può presentare reclamo alla Banca, da redigersi in forma scritta: consegna diretta allo sportello, oppure invio mediante raccomandata a/r, fax, e-mail o posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Ufficio Reclami della Banca:

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. c.a. <i>Responsabile della gestione dei Reclami</i> Piazza del Popolo 15 12038 Savigliano (CN) Tel. 0172/2031/ Fax. 0172/203203 Email: reclami@bancacrs.it PEC: segreteria.bancacrs@legalmail.it
--

L'Ufficio Reclami provvede a dare risposta al Cliente nei termini normativamente previsti.
Il termine decorre dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per le controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800-196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere presso una delle nostre filiali o consultare il sito internet della banca www.bancacrs.it;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito www.acf.consob.it, o il sito internet della banca www.bancacrs.it oppure chiedere direttamente presso una delle nostre Filiali;
- IVASS - Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, per quanto concerne la violazione degli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative (ad eccezione dei reclami concernenti gli aspetti di trasparenza e correttezza nel collocamento delle polizze e operazioni di cui ai rami III e V del D.lgs. n. 209/2005, sottoscritte dopo il 1° luglio 2007, in quanto di competenza di Consob). Per sapere come rivolgersi all'IVASS può consultare il sito www.ivass.it, o il sito internet della banca www.bancacrs.it oppure chiedere direttamente presso una delle nostre Filiali. Si precisa inoltre che il cliente, qualora non soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro i termini di legge, può rivolgersi oltre che all'IVASS anche al nuovo arbitro assicurativo (AAS); nel caso in cui venga presentato un ricorso all'AAS e, contemporaneamente, un reclamo all'IVASS sulla medesima questione, la trattazione del reclamo da parte di IVASS si interrompe automaticamente.
- COVIP, Piazza Augusto Imperatore, n. 27 – 00187 Roma, per questioni attinenti alle forme di previdenza complementare (escluse forme pensionistiche individuali istituite da imprese di assicurazione prima del 1° gennaio 2007 non conformi al D.lgs. n. 252/2005);
- Altro organismo abilitato alla mediazione e riconosciuto dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, previamente concordato con la Banca stessa.

Qualora il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra, oppure innanzi ad altro organismo abilitato iscritto al registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D.lgs. 28/2010 e previamente concordato con la Banca, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF oppure, per le controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento, innanzi all'ACF secondo le procedure di cui sopra. La procedura di

mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.